

REGOLAMENTO PROVA FINALE - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE

Vengono qui riportati gli articoli del Regolamento didattico del Corso di Studio riguardante la prova finale.

Vengono altresì riportate, in corsivo, deliberazioni prese dal Consiglio del Corso di Studio a cui gli studenti dovranno ugualmente attenersi.

ART. 10 – PROVA FINALE

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella elaborazione e discussione di una tesi scritta (saggio o prodotto multimediale), di carattere teorico o empirico, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore. Nel caso in cui lo studente lo richieda e il relatore sia d'accordo, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana. I membri della Commissione potranno rivolgere domande al candidato sia in italiano sia nella lingua straniera. Il candidato dovrà comunque dimostrare di saper rispondere anche in italiano.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al relatore prescelto e valutata dal CCdS.

Lo studente consegnerà presso la Segreteria didattica (dott.ssa Maria Varga) il modulo di accettazione tesi firmato dal relatore, almeno tre mesi prima della discussione della tesi.

Il relatore della tesi dovrà essere un docente del Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche; eventuali eccezioni andranno motivate e autorizzate dal Consiglio del Corso di studio.

3. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di cinque e non più di undici membri, di cui almeno uno deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice, entro il numero massimo di 3 membri, anche professori di Dipartimenti o Atenei diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato, cultori della materia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore di Dipartimento, o dal Presidente del CCdS ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo, ovvero, in assenza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.

4. Limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus (*o comunque di progetti di mobilità internazionale*), i CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale possono essere suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione.

La suddivisione seguirà la seguente proporzione: 16 CFU verranno attribuiti alla voce "Esame finale 1 ☐ Attività preparatoria" (e saranno riconosciuto come CFU svolti all'estero) e 4 CFU verranno attribuiti alla voce "Esame finale 2 ☐ Dissertazione Tesi".

ART. 11 – CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata sulla base del numero di CFU attribuiti a ciascun esame;

b) del punteggio di 0,1 assegnato a ogni lode;

c) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.

Per l'incremento di voto è previsto un limite massimo di 8 (otto) punti.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode nonché, eventualmente, riconoscere alla tesi la dignità di stampa.